



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REG. LI

N. 315

IL RETTORE

preso atto del “Regolamento per la Costituzione dei Comitati Scientifici di Area” emanato con D.R. n. 609 in data 03.07.2008 a seguito delle deliberazioni n. 438/14926 del 23 giugno 2008 del Senato Accademico e n. 458/28059 del 27 giugno 2008 del Consiglio di Amministrazione;

viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 498/17455 del 28 marzo 2013 e del Consiglio di Amministrazione n. 509/29858 del 5 aprile 2013 con le quali è stato approvato il nuovo “Regolamento per la Costituzione dei Comitati Scientifici di Area”;

ritenuto di procedere all’emanazione del citato Regolamento;

d e c r e t a

è emanato il “Regolamento per la Costituzione dei Comitati Scientifici di Area” nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Parma, 23 aprile 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Silvana Ablondi

IL RETTORE
Gino Ferretti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

Art. 1. - FUNZIONI DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

Il presente Regolamento costituisce il testo di riferimento per la costituzione dei Comitati Scientifici di Area dell'Università degli Studi di Parma. I Comitati Scientifici, relativi alle varie Aree di Ricerca attive presso l'Ateneo, provvedono alla formulazione dei criteri con cui valutare i prodotti della ricerca di pertinenza ed eventualmente di quanto ad essi correlato, forniscono pareri alla Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica. I Comitati provvedono, inoltre, alle periodiche revisioni dei regolamenti e procedono, quando richiesti, alle valutazioni stesse. I Comitati esprimono altresì pareri in merito ad ogni questione connessa a temi di ricerca, che sia loro sottoposta dagli organi di governo dell'Ateneo o dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica.

Art. 2. - AREE SCIENTIFICHE E CORRISPONDENTI COMITATI

2.1 AREE SCIENTIFICHE

In base ad un'analisi della attività di ricerca effettivamente svolta o prevedibile, nonché delle varie realtà accademiche, della struttura dei Dipartimenti dell'Ateneo, sono individuate le seguenti Aree Scientifiche e istituiti i corrispondenti Comitati Elettivi:

- Scienze Matematiche e Informatiche (Comitato 101)
- Scienze Fisiche (Comitato 102)
- Scienze Chimiche e Farmaceutiche (Comitato 103)
- Scienze della Terra (Comitato 104)
- Scienze Biologiche (Comitato 105)
- Scienze Mediche (Comitato 106)
- Scienze Agrarie e Veterinarie (Comitato 107)
- Ingegneria Civile e Architettura (Comitato 108)
- Ingegneria Industriale e dell'Informazione (Comitato 109)
- Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche (Comitato 110)
- Scienze Storico Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche (Comitato 111)
- Scienze Giuridiche (Comitato 112)
- Scienze Economiche e Statistiche (Comitato 113)
- Scienze Politiche e Sociali (Comitato 114).

2.2 STRUTTURA DEI COMITATI

I Comitati hanno consistenza numerica diversa in relazione al numero di Docenti afferenti all'area scientifica corrispondente. I Comitati devono essere composti, ove possibile, da rappresentanti di tutte le fasce.

La consistenza numerica dei Comitati è così articolata:

- | | |
|---|-------------------|
| - Per un numero di afferenti compreso tra 1 e 20: | 3 rappresentanti |
| - Per un numero di afferenti compreso tra 21 e 50: | 5 rappresentanti |
| - Per un numero di afferenti compreso tra 51 e 70: | 7 rappresentanti |
| - Per un numero di afferenti compreso tra 71 e 100: | 9 rappresentanti |
| - Per un numero di afferenti uguale o maggiore a 101: | 11 rappresentanti |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il numero dei Professori Ordinari deve essere pari al 50% del numero di rappresentanti sopra indicati ridotto di un'unità. Antecedentemente alle elezioni, ciascun Comitato provvede alla ripartizione numerica dei rimanenti posti tra Professori Associati e Ricercatori.

I Comitati aventi una consistenza numerica pari o superiore a 9 (nove) devono garantire la presenza di almeno due Professori Associati e due Ricercatori.

I rappresentanti eletti rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

La composizione dei Comitati potrà essere modificata dagli organi accademici su proposta della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica, sulla base di sostanziali variazioni delle opzioni o di modifiche strutturali delle realtà scientifiche dell'Ateneo.

La elezioni sono da ritenersi valide anche in mancanza di saturazione delle rappresentanze.

Art. 3 - PROCEDURE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEI COMITATI

3.1 GENERALITA'

L'elettorato attivo per ogni Comitato è costituito, sulla base delle opzioni per i vari Comitati già esercitate all'atto della convocazione delle elezioni, da:

- Professori Ordinari e Straordinari
- Professori Associati
- Ricercatori a tempo determinato ed a tempo indeterminato, Assistenti del Ruolo ad esaurimento.

I Professori Ordinari e Straordinari, i Professori Associati, i Ricercatori e gli Assistenti del Ruolo ad Esaurimento eleggono i rappresentanti della fascia corrispondente.

L'elettorato passivo per ogni Comitato è costituito dai Professori Ordinari, Straordinari ed Associati, Ricercatori a tempo indeterminato ed Assistenti del Ruolo ad Esaurimento, secondo la struttura delle rappresentanze sopra descritta, la cui produzione scientifica si sia collocata nel primo o secondo livello di merito, previsti dal Regolamento per la valutazione dell'attività di ricerca, in base all'ultima valutazione disponibile.

3.2 - PROCEDURE ELETTORALI

Le elezioni dei Comitati sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono anche indicati i Dipartimenti sedi delle votazioni.

I Dipartimenti individuati sono responsabili dell'osservanza del presente Regolamento e delle altre norme atte a garantire il corretto svolgimento delle elezioni.

Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza.

La procedura per l'individuazione degli eletti è la seguente:

1. In ordine di preferenze ottenute, identificazione dei Professori Ordinari eletti fino al raggiungimento del numero previsto dal Comitato di afferenza (vd. art. 2.2);
2. Completamento dei posti all'interno del Comitato (vd. Art. 2.2) attraverso l'identificazione dei Professori Associati e dei Ricercatori in ordine di preferenza per ciascuna categoria fino al raggiungimento del numero previsto dal Comitato di afferenza (vd. art. 2.2).

Art. 4. - OPZIONI DI AREA SCIENTIFICA

La consistenza numerica delle Aree di ricerca viene determinata, di anno in anno, dalle opzioni esercitate da:

- Professori Ordinari, Straordinari ed Associati;
- Ricercatori a tempo determinato e ricercatori a tempo indeterminato,;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

- Assistenti del Ruolo ad esaurimento.

I Docenti, entro il mese di novembre di ciascun anno, possono modificare la propria opzione di afferenza, utilizzando il predisposto strumento informatico. In assenza di modifiche, viene confermata la precedente opzione. L'opzione può essere esercitata a favore di una sola area ed ha rilievo sia per quanto attiene alla determinazione della consistenza numerica dell'Area, sia per quanto attiene alla sede di voto. Qualora un rappresentante eletto in un Comitato dovesse modificare la propria opzione in favore di un'altra Area Scientifica nel corso del triennio di rappresentanza, sarà considerato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. La medesima procedura sarà seguita in caso di dimissioni, trasferimento ad altra sede universitaria o per impedimenti diversi.

Art. 5. – DISPOSIZIONI FINALI

All'atto del proprio insediamento, ciascun Comitato provvede a nominare un Presidente ed un Segretario, dandone comunicazione al Rettore.